**CONGRESSO UNAA – BARI 7-9 NOVEMBRE 2024**

**MOZIONE SUL SINDACATO RELATIVO ALL’ ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA’ TECNICA**

PREMESSO

- che i limiti di conoscibilità delle questioni tecnico-scientifiche da parte del Giudice Amministrativo rappresentano un ostacolo al compiuto esercizio del sindacato giurisdizionale e ne indeboliscono la funzione;

- che tale arretramento della giurisdizione (il *cd* sindacato debole) incide inevitabilmente sull’ effettività della tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini;

- che il superamento degli attuali limiti di apprezzamento e valutazione delle questioni tecniche deve trovare soluzione negli istituti tipici dell’istruttoria processuale;

- che, ad oggi, il sindacato sulla discrezionalità tecnica si limita ad un semplice accertamento di macroscopica irragionevolezza o di marcata arbitrarietà delle scelte tecniche proposte dall’Amministrazione;

- che, invece, il Giudice amministrativo, lungi dal sostituirsi all’Amministrazione o dall’esercitare una giurisdizione di merito, deve disporre dei supporti necessari per valutare la scelta tecnica compiuta, comparandola e misurandone il grado di idoneità rispetto ad altre soluzioni comunque possibili e formalmente aderenti alle richieste della PA;

- che a tal fine appare necessario operare una modifica delle disposizioni del CPA che attengono ai mezzi istruttori, chiarendo e implementando la loro funzione;

- che, in particolare, adeguate modifiche agli artt. 19, 63, 65 e 67 del c.p.a., tanto in relazione alla verificazione, quanto in relazione alla consulenza tecnica, possono consentire al Giudice di superare i limiti del sindacato *debole* sulle scelte tecniche compiute dall’Amministrazione;

- che tali modifiche sono volte:

**a)** **a perfezionare la messa a disposizione del GA degli strumenti per individuare il criterio tecnico adeguato** (in quanto caratterizzato da maggiore idoneità) al perseguimento dell’interesse sotteso all’attività amministrativa;

**b)** **a dotare il GA di un supporto tecnico** mediante l’introduzione di una disciplina volta alla trasparente individuazione dei soggetti abilitati all’espletamento dell’incarico di consulente tecnico;

**c)** **a garantire e valorizzare il principio del contraddittorio**, prevedendo la partecipazione ed il confronto del ricorrente, anche attraverso la nomina di propri consulenti nell’esperimento della verificazione e della consulenza tecnica.

Tutto ciò premesso, si propongono le seguenti

**MOZIONI**

1) l’approvazione di una modifica all’art 19, I comma, del c.p.a. del seguente tenore:

*“Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero da uno o più consulenti”;*

2) l’approvazione di una modifica all’art. 63, IV comma del c.p.a. del seguente tenore:

*“Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice ordina l'esecuzione di una verificazione ovvero dispone una consulenza tecnica allo scopo di esercitare la sua cognizione nell’individuazione della soluzione tecnica più idonea rispetto alle altre.*

*L’espletamento della verificazione e della consulenza tecnica deve comunque garantire il contraddittorio tra le parti”;*

3) l’introduzione di un comma 4 bis all’art. 63 del c.p.a. del seguente tenore:

*“Ai fini dell’affidamento dell’incarico di consulente tecnico, ciascun Tribunale Amministrativo dovrà costituire un apposito albo, ripartito per settori tecnici, ove l’iscrizione è subordinata a una favorevole valutazione da parte di una commissione integrata dalla partecipazione di magistrati, docenti universitari e avvocati”;*

4) l’approvazione di una modifica all’art. 65, I comma, del c.p.a. del seguente tenore:

*“Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e garantire l’accertamento dei fatti”;*

5) l’approvazione di una modifica all’art. 66, I comma, del c.p.a. del seguente tenore:

*“Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva, garantendo il contraddittorio tra le parti. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato, se il giudice ha autorizzato la delega è responsabile del compimento di tutte le operazioni”;*

6) l’approvazione di una modifica all’art. 67, I e III comma, del c.p.a. del seguente tenore:

*“1.Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, individuato tra gli iscritti all’albo di cui al precedente articolo 63, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.”*

*“3.e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse, motivandone l’eventuale dissenso”*